



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 8 aprile 2025 composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario – relatore
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario
Mara ROMANO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148, rubricato *Controlli esterni*;

VISTE le *Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni*, relative agli esercizi 2022 e 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR;

ESAMINATI i referti annuali sul sistema dei controlli interni trasmessi dal Sindaco del Comune di Caltanissetta, a norma dell'art. 148, comma 1, del TUEL, per gli esercizi 2022 (prot. Cdc n. 2292 del 7 marzo 2024) e 2023 (prot. Cdc n. 3259 del 10 aprile 2024);

VISTA la relazione conclusiva del Magistrato istruttore (prot. Cdc n. 2786 del 3 aprile 2025);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 52 del 7 aprile 2025 di convocazione e composizione del collegio per l'odierna adunanza in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Premessa.

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali ascritte alla Corte dei conti, sono stati presi in esame i referti sul sistema dei controlli interni trasmessi dal Sindaco del Comune di Caltanissetta a norma dell'art. 148, comma 1, del TUEL e segnatamente:

- il referto per l'esercizio 2022 (acquisito con prot. Cdc n. 2292 del 7 marzo 2024), redatto secondo le *Linee guida* della Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR depositata in data 10 gennaio 2024;

- il referto per l'esercizio 2023 (acquisito con prot. Cdc n. 3259 del 10 aprile 2024), redatto secondo le *Linee guida* della Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR depositata in data 10 gennaio 2024.

Premesso il quadro normativo di riferimento a seguire, nei paragrafi successivi saranno indicati i principali esiti della verifica sulla base della documentazione pervenuta.

2. Quadro normativo di riferimento.

A seguito della novella introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. *e*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'odierno testo dell'art. 148 del TUEL, nel prescrivere l'adozione di un apposito referto sul sistema dei controlli interni, con cadenza annuale, a carico dell'organo rappresentativo dell'ente locale (ossia, il Sindaco – con obbligo, tuttavia, limitato dal legislatore ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti – e il Presidente della provincia), da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la verifica dell'adeguatezza del suo complessivo funzionamento, si inserisce nel novero delle riforme legislative che, dal 2012, hanno interessato il rafforzamento del sistema dei controlli esterni della magistratura contabile sulle autonomie locali al fine di conferire compiutezza alle modifiche intervenute sul testo costituzionale in materia di equilibri dei bilanci pubblici, sostenibilità del debito e concorso di tutti gli enti territoriali all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. a seguito della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1).

In base al dettato normativo, il referto annuale a cura dell'organo politico di vertice conforma i propri contenuti alle linee guida elaborate periodicamente dalla Sezione delle autonomie (art. 148, comma 1, del TUEL).

Come osservato dalla Sezione delle autonomie sin nelle sue prime pronunce sul tema (deliberazioni n. 4/SEZAUT/2013/INPR e n. 28/SEZAUT/2014/INPR), i controlli devono costituire l'imprescindibile base di riferimento per le scelte funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione amministrativa e finanziaria e al radicale mutamento dei comportamenti amministrativi, che devono essere prioritariamente improntati a criteri di tracciabilità e responsabilità.

La disposizione in questione si colloca, infatti, nell'ambito dell'esigenza di garantire effettività alle fondamentali fasi in cui si articola il ciclo dei bilanci pubblici, imperniato sui distinti ed integrati momenti della programmazione, della gestione e del controllo.

Gli sforzi per l'ottimizzazione della gestione devono essere concentrati sulla definizione di obiettivi e di processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, formali e sostanziali, con l'efficacia e l'efficienza della gestione. Il complesso di queste linee di azione, che solo un sistema funzionale di controlli interni può supportare, deve condurre verso l'economicità della gestione, così da determinare la contrazione dei costi di erogazione dei servizi senza, tuttavia, pregiudicarne la qualità e l'estensione.

Il ruolo affidato agli enti territoriali nel percorso di riduzione della spesa risulta d'importanza strategica per il raggiungimento della stabilità finanziaria del Paese.

In tempi più recenti, la medesima Sezione delle autonomie (da ultimo, deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR), nel valorizzare i fondamentali enunciati della giurisprudenza costituzionale stratificatasi in ordine ai principi cardine della riforma introdotta nella Carta fondamentale, ha evidenziato che il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.

In un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo, nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'Ente può, infatti, migliorare le proprie *performance* attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole.

È noto, peraltro, che il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatici,

indebolisce le scelte gestionali e organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, e impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente.

Secondo l'indirizzo costante della Sezione delle autonomie, le finalità di fondo del controllo disciplinato dal novellato art. 148 del TUEL possono essere declinate nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

A decorrere dal 2021, le linee guida hanno valorizzato il tema dell'implementazione dei controlli in ragione dello straordinario piano di investimenti pubblici conosciuto come Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori, e del nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa, noto come Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia"*), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il sistema di funzionamento dei controlli interni è, infine, presidiato da un apposito apparato sanzionatorio rimesso alla giurisdizione della magistratura contabile, in quanto, a norma dell'art. 148, comma 4, del TUEL è previsto che *«[i]n caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione»*.

Alla luce della formulazione dell'art. 11-bis del menzionato d.l. n. 174 del 2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio, svolge le suddette verifiche anche nei confronti degli enti locali delle Regioni a Statuto speciale (importanti chiarimenti in ordine alla natura e a vari aspetti applicativi della verifica intestata alla Corte dei conti sono stati forniti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014).

3. Esiti dei precedenti cicli di controllo.

Con la deliberazione n. 8/2024/VSGC del 18 gennaio 2024 sul sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021, questa Sezione di controllo ha accertato che *«il sistema dei controlli interni del Comune di Caltanissetta soddisfa il paradigma normativo dell'adeguatezza in maniera parziale»*, ponendo in evidenza le seguenti criticità:

«a) i principali atti di natura regolamentare, su cui il Comune conforma il sistema dei controlli interni, non è accessibile attraverso la consultazione dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale;

b) sussistono fattori di debolezza all'interno dell'area del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che si elencano a seguire:

1. emerge una discrasia tra la percentuale di provvedimenti sottoposti al controllo successivo di legittimità rispetto al tasso programmato e indicato nei propri atti a carattere generale;

2. i criteri di selezione degli atti da sottoporre al controllo in un dato esercizio non appaiono calibrati su quelle aree dell'attività amministrativa che, in ragione degli esiti dei controlli di gestione e di legittimità dell'anno precedente, hanno mostrato profili critici e che, dunque, si presentano maggiormente esposte a fenomeni di diffusa irregolarità;

3. nonostante siano state evidenziate irregolarità in numero elevato, in nessun caso sono state adottate misure di correzione in via successiva;

4. sussistono ritardi in relazione al pagamento delle obbligazioni giuridiche passive per transazioni commerciali sui quali non sono stati svolti i controlli indicati dall'art. 41 del d.l. n. 66 del 2014, ossia la verifica delle attestazioni concernenti i ritardi in questione da parte dell'organo competente al controllo di regolarità amministrativo-contabile;

c) si osserva la potenziale inaffidabilità di un sistema di contabilità economico-patrimoniale non fondato sul metodo della partita doppia, che, secondo gli standard in uso, contraddistingue il modello cardine di tenuta delle scritture contabili secondo la scienza aziendalistica;

d) il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale è risultato, a consuntivo, inferiore a quello stabilito dagli atti amministrativi generali allegati al bilancio di previsione;

e) sono stati esclusi dai controlli alcuni fondamentali aspetti della pianificazione strategica dell'Ente, in quanto, in relazione ai singoli programmi, non sono stati presi in esame il grado di assorbimento delle risorse né gli aspetti qualitativi prefissati;

f) in difformità al paradigma normativo di riferimento (art. 147-quinquies, comma 3, del TUEL), non è stata effettuata anche una valutazione degli effetti prodottisi sul bilancio finanziario dell'Ente in conseguenza dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

g) l'area del controllo sulla qualità dei servizi necessita di un decisivo potenziamento in modo da coinvolgere tutti i servizi resi dal Comune, in via diretta o per il tramite di propri organismi partecipati, programmando la verifica degli standard di qualità in conformità alle previsioni delle pertinenti Carte dei servizi e puntando all'individuazione di modelli di virtuosità presenti in altre amministrazioni, per garantire un innalzamento progressivo del rendimento complessivo e del soddisfacimento dell'utenza».

Il Collegio dei Revisori dell'Ente, con verbale n. 14 del 18 marzo 2024 (acquisito al prot. Cdc n. 2729 del 21 marzo 2024) ha dato riscontro alla suddetta deliberazione, riportando alcuni chiarimenti resi dal Responsabile dei servizi finanziari nei termini a seguire:

«In ordine al **Referto sul Controllo Amministrativo** [...] si è provveduto alla pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26 aprile 2015 che è stata regolarmente pubblicata sul sito "Amministrazione trasparente" – disposizioni generali – Atti generali – regolamenti. Si precisa che la stessa già pubblicata in data 16/03/2017 non era più visibile in quanto trascorsi i cinque anni dalla precedente pubblicazione.

In ordine al **Referto sul Controllo di Gestione**, in merito alle osservazioni, si rappresenta che con riferimento al **punto 3.2 del referto 2020 e punto 3 referto 2021**, l'indicazione di non utilizzare il metodo della partita doppia è frutto di una errata compilazione in quanto il controllo di gestione è operato sulla base della contabilità generale che ovviamente è redatta con metodo della partita doppia, si provvederà ad attenzionare tale circostanza sui questionari relativi agli anni 2022 e 2023 in corso di compilazione.

In merito alle risposte relative ai **punti 3.6 del referto 2020 e punto 7 del referto 2021**, relative alla capacità di influenzare l'attività in corso di svolgimento, anche se non oggetto di osservazione da parte della Corte, si rappresenta che gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati

dall'emergenza sanitaria, motivo per il quale gli adempimenti inerenti all'assegnazione degli obiettivi ed il relativo monitoraggio hanno subito notevoli ritardi. Tale circostanza è stata risolta negli anni successivi.

*In merito alla dichiarazione relativa al **punto 3.9 referto 2020 e punto n. 10 referto 2021** (NON avere predisposto un sistema di ponderazione degli obiettivi), anche se non oggetto di osservazione da parte della Corte, si rappresenta che stessa è il risultato di una errata compilazione, si procederà a adeguare i referti successivi.*

*In merito al **tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale**, ed in particolare con riferimento [alla] riduzione della copertura a consuntivo rispetto a quella prevista in sede di programmazione, si rappresenta che, principalmente, hanno influito in maniera negativa i seguenti servizi a domanda individuale: asili nido, per i quali a decorrere dal 2022, sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale [...]. Refezione scolastica, con riferimento a tale servizio si precisa che gli standard da seguire sono elevati, circostanza che si riflette sui costi; le tariffe sono già adeguate e coerenti con la situazione socio-economica del territorio; si verificherà tuttavia, la possibilità di modulare ulteriormente le tariffe.*

*In ordine al **Referto sul Controllo Strategico**, la Corte evidenzia che lo stesso è sufficientemente strutturato e adeguato. In merito alla segnalazione relativa al grado di assorbimento delle risorse, si rappresenta che tale punto sarà oggetto di specifiche elaborazioni.*

*In ordine al **Controllo sugli equilibri finanziari** la Corte evidenzia che lo stesso è sufficientemente strutturato e adeguato.*

*Con riferimento all'andamento economico degli **organismi gestionali esterni**, come è noto, l'Ente non gestisce servizi per il tramite delle partecipate, le uniche due partecipate per le quali eroga un contributo sono: il Consorzio Universitario per il quale è previsto un contributo fisso annuo di euro 180.200; la SRR alla quale vengono corrisposte le spese di gestione sulla base di uno specifico budget trasmesso all'inizio di ogni anno e in relazione alla percentuale di partecipazione. È inoltre corrisposto alla Società ATO CLI, in liquidazione, il contributo in merito alla gestione post mortem di una discarica.*

Alle suddette società, viene richiesto un report semestrale, sulla base di un atto di indirizzo annuale, e alla data odierna non si sono mai registrati, con riferimento agli ultimi anni, scostamenti significativi rispetto ai budget trasmessi.

*In ordine al **Controllo sugli Organismi Partecipati**, la Corte osserva un buon grado di approfondimento circa alcune tematiche relative ai complessi assetti societari e alla verifica dei profili*

che la normativa vigente sottopone alla costante attenzione del decisore politico ai fini delle misure di razionalizzazione. A tal proposito, si rappresenta che l'Ente provvede tempestivamente a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in vigore.

In merito alla specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, si rappresenta che le attività sono state svolte dal sottoscritto, si procederà, tuttavia, sulla base di specifiche indicazioni dell'amministrazione alla istituzione di una specifica struttura».

Con la nota in esame, altresì, il Collegio ha evidenziato che «in data 29 febbraio e 07 marzo u.s. l'ufficio preposto ha trasmesso i referti sul controllo amministrativo/contabile successivo di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. Dalla documentazione si evince che sono stati esaminati con sistema del campionamento mediamente diverse decine di provvedimenti dirigenziali per ogni quadrimestre, il referto è sottoscritto dal Segretario Generale protempore del Comune di Caltanissetta [...]. Con riferimento al prescritto controllo [...] nel 2022 nel primo quadrimestre presso la II Direzione Lavori Pubblici-Manutenzione e sportello unico delle attività produttive vengono segnalati due provvedimenti con "grave difformità". Nulla viene segnalato come "grave difformità" nel corso dei controlli successivi nel corso del 2023».

4. Il sistema dei controlli interni.

La Sezione introduttiva del referto-questionario mira alla ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo, partitamente esaminate nelle sezioni successive, allo scopo di verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione.

Il suo esame ha evidenziato che:

- negli anni **2022 e 2023** il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (punto 1.1);
- il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo per il **2022** è il seguente (punto 1.2 del referto 2022):
 - a. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 3/3;
 - b. di gestione 1/1;
 - c. quello strategico 1/1;
 - d. sugli equilibri finanziari 4/4;
 - e. sugli organismi partecipati 1/1;
 - f. sulla qualità dei servizi 1/1.

- il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo per il **2023** è il seguente (punto 1.2 del referto 2023):
 - a. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 3/3;
 - b. di gestione 1/1;
 - c. quello strategico 1/1;
 - d. sugli equilibri finanziari 4/4;
 - e. sugli organismi partecipati 1/1;
 - f. sulla qualità dei servizi 1/1.
- negli anni **2022 e 2023** sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (punto 1.3). Con riferimento all'anno 2023, nell'area delle *note* è specificato che le segnalazioni «hanno riguardato principalmente parziali adempimenti, tempestivamente implementati dai relativi responsabili»;
- negli anni **2022 e 2023** per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, sono state riscontrate criticità di grado BASSO (punto 1.4);
- il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo per il **2022** è il seguente (punto 1.5 del referto 2022):
 - a. per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/1;
 - b. per il controllo di gestione 1/0;
 - c. per il controllo strategico 1/0;
 - d. per il controllo sugli equilibri finanziari 1/0;
 - e. per il controllo sugli organismi partecipati 1/0;
 - f. per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0;
- il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo per il **2023** è il seguente (punto 1.5 del referto 2023):
 - a. per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/1;
 - b. per il controllo di gestione 1/0;
 - c. per il controllo strategico 1/0;
 - d. per il controllo sugli equilibri finanziari 1/0;
 - e. per il controllo sugli organismi partecipati 1/0;

- f. per il controllo sulla qualità dei servizi 1/0;
- il numero di unità di personale assegnato allo svolgimento dei controlli interni è pari a 0,21, in ragione dell'indicatore F.T.E segnalato per ciascuna tipologia di controllo (punto 1.5);
- per **entrambi gli anni** sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo (punto 1.6). Nello specifico, è stato segnalato che:
 - a. con riguardo al controllo di regolarità amministrativo e contabile, è stato riscontrato un adeguamento degli atti alle osservazioni del controllo interno;
 - b. il controllo di gestione e sugli equilibri finanziari hanno coinvolto tutti i servizi;
 - c. il controllo strategico ha implicato la verifica dello stato di attuazione dei programmi;
 - d. sono state condotte verifiche periodiche sugli organismi partecipati;
 - e. vi è stato un ampliamento sui servizi oggetto di controllo sulla qualità.
- non vi sono pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'Ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi (punto 1.7).

Osservazioni

In base alle informazioni introduttive e di carattere generale ricavabili dai singoli referti, negli esercizi 2022 e 2023 il Comune di Caltanissetta ha elaborato strumenti e metodologie di controllo sulla propria attività amministrativa e finanziaria, volti a rendere agli organi politici di vertice e agli amministratori, con cadenza periodica, elementi conoscitivi sull'andamento della gestione dei servizi.

Sotto il profilo delle relazioni prodotte nel corso del ciclo di bilancio, l'attività di revisione della complessiva gestione amministrativa e finanziaria appare essersi svolta in corrispondenza alla programmazione iniziale.

Nel periodo di riferimento, si rileva che la struttura interna competente sul controllo di gestione ha rassegnato le proprie conclusioni sull'esito delle complessive verifiche attraverso la predisposizione della relazione specificamente prevista dall'art. 198 del TUEL, informando gli organi preposti e procedendo alla sua trasmissione anche alla Sezione di

controllo, in adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 198-*bis* del TUEL, sia per l'anno 2022 (prot. Cdc n. 9048 del 25 ottobre 2023) sia per l'anno 2023 (prot. Cdc n. 6035 del 9 agosto 2024).

Il Comune ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23 aprile 2015. Avendo riguardo alla criticità accertata da questa Sezione di controllo con la citata deliberazione n. 8 del 2024 (*cfr.* punto *a* del paragrafo n. 2), si evidenzia che il predetto atto di carattere generale è adesso accessibile attraverso la consultazione dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La Seconda Sezione del referto-questionario è volta a intercettare le eventuali problematiche presenti nello svolgimento del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* redatti nel corso dell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale è articolata.

In base alle categorie generali del diritto, la regolarità amministrativa attiene alla verifica della legittimità degli atti in relazione ai tradizionali vizi da cui essi possono essere affetti (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), mentre la regolarità contabile concerne il rispetto delle norme e dei principi contabili che attengono al ciclo del bilancio nelle sue varie fasi della programmazione, gestione e rendicontazione dei risultati.

A norma degli artt. 49 e 147-*bis* del TUEL, che configurano una forma di *auditing* interno per gli enti locali, il controllo in questione:

- a) nella **fase preventiva** della formazione dell'atto amministrativo:
 - si svolge in relazione a ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non costituisca mero atto di indirizzo, attraverso l'espressione del parere da parte del responsabile del servizio interessato (o in mancanza, dal segretario dell'ente) in ordine alla regolarità tecnica e, altresì, da parte del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, ove la proposta da approvare comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio (art. 49 del TUEL);
 - è assicurato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e dal

responsabile del servizio finanziario a mezzo del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis, comma 1, del TUEL);

b) nella **fase successiva**, si svolge sotto la direzione del segretario secondo criteri e metodologie definiti nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. Sono soggette al controllo successivo di legittimità le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento (art. 147-bis, comma 2, del TUEL).

Ciò premesso, all'interno del regolamento del Comune di Caltanissetta sui controlli interni, la tipologia di controllo in esame rinviene la sua disciplina sotto il Capo I e, con riferimento alle modalità di svolgimento nella *fase successiva*, l'art. 6, commi 4, 5, 6, 7, così testualmente prevede:

«4. Il controllo deve avvenire con cadenza quadrimestrale ed è riferito agli atti emessi nel quadrimestre precedente. Sono sottoposte al controllo di cui al precedente comma le determinazioni adottate dai Dirigenti e i contratti da essi sottoscritti. A tal fine le determinazioni oggetto del controllo sono scelte secondo una selezione casuale effettuata mediante utilizzo di apposito software o attraverso estrazione a sorte o altra tecnica di campionamento comunque idonea ad assicurare una individuazione obiettiva degli atti da esaminare.

5. Sono sottoposti al controllo successivo, i seguenti atti, adottati nell'ultimo quadrimestre:

- a) il 10% delle determinazioni a valenza contabile (di impegno e liquidazione della spesa) adottate da ciascuna Direzione;*
- b) il 10% delle determinazioni non aventi valenza contabile adottate da ciascuna Direzione;*
- c) il 10% degli atti di organizzazione adottate da ciascuna Direzione;*
- d) il 10% degli atti di gestione del personale adottate da ciascuna Direzione;*
- e) il 10% dei contratti stipulati nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso e di quelli repertoriati ogni quadrimestre per l'affidamento di lavori o per la fornitura di beni o servizi adottati da ciascuna Direzione.*

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura di un dipendente dell'ufficio controlli interni.

6. Il controllo eventuale di regolarità, legittimità e correttezza amministrativa è effettuato su specifiche determinazioni adottate dai Dirigenti allorché lo richiedano il Sindaco, oppure un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. La richiesta, indirizzata al Segretario Generale, deve essere formulata per iscritto e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione precisa delle presunte

irregolarità denunciate. La richiesta, a pena di inammissibilità, deve pervenire al Protocollo del Comune entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della Determinazione all'Albo Pretorio del Comune.

7. Per ogni controllo effettuato ai sensi dei precedenti commi deve essere compilata una scheda contenente l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate. L'esito del controllo viene comunicato al Sindaco, al Dirigente o Responsabile di Servizio interessato, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione. Nel caso di controllo eventuale richiesto dai Consiglieri Comunali, l'esito del medesimo viene comunicato anche agli stessi».

Quanto ai principali esiti della verifica sui dati esposti dall'Ente nei referti concernenti il **biennio 2022-2023**, si rileva che:

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, non ricorrono fattispecie di deliberazioni della Giunta e del Consiglio adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (punto 2.1);
- nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile (punto 2.2);
- è stata utilizzata, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'*estrazione casuale semplice* (punto 2.3);
- gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente **non** hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (punto 2.4) e gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente **non** hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (punto 2.5);
- quanto agli specifici elementi informativi relativi al controllo di regolarità:
 - a) per il **2022** sono stati sottoposti al vaglio di legittimità, in via successiva, n. 215 atti su un totale di n. 2.150 adottati nel corso dell'anno, con un campione pari al 10% del totale, riscontrando n. 133 irregolarità di natura tecnico-amministrativa, oggetto di puntuale segnalazione, che sono state sanate (punto 2.6);
 - b) per il **2023** sono stati sottoposti al vaglio di legittimità, in via successiva, n. 227 atti su un totale di n. 2.270 adottati nel corso dell'anno, con un campione pari

al 10% del totale, riscontrando n. 139 irregolarità di natura tecnico-amministrativa, oggetto di puntuale segnalazione, che sono state sanate (punto 2.6).

- c) con riferimento ad **entrambi gli esercizi**, è stato precisato che la percentuale di campionamento ha rispettato le previsioni regolamentari e che *«[l]e irregolarità evidenziate, e successivamente sanate, si riferiscono a mere indicazioni erronee di normative applicabili ovvero a refusi e/o tecniche di redazione degli atti o mancata indicazione dei provvedimenti di conferimento della competenza ad adottare l'atto, sicché, oltre la correzione, non necessita ulteriore attività di intervento sulle predette irregolarità formali. Non si rilevano, allo stato, irregolarità amministrative che incidano sulla legittimità dei provvedimenti esaminati, in quanto non risultano accertati casi di violazioni di Legge, incompetenza ed eccesso di potere, quali tradizioni vizi di legittimità degli atti amministrativi»* (chiarimenti all'interno dello spazio dedicato alle note);
- i report sono stati trasmessi con cadenza quadrimestrale (punto 2.7);
 - sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (punto 2.8);
 - sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66 del 2014, conv. dalla l. n. 89 del 2014 (punto 2.9) e, nel caso di superamento dei termini previsti dalla normativa vigente, sono state implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge (punto 2.10);
 - in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi in entrambi gli anni (punto 2.11);
 - è stata prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati e si è proceduto con la verifica di cassa e di magazzino con frequenza trimestrale (punti 2.12 e 2.13).

Osservazioni

Gli elementi informativi ricavabili dai dati riprodotti nei referti in esame evidenziano un miglioramento rispetto alle criticità riscontrate dalla Sezione di controllo nell'area del

controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'amministrazione comunale (citata deliberazione n. 8/2024/VSGC).

Dall'esame del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni dell'Ente, sussiste la coincidenza tra la percentuale di provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di legittimità, pari al 10% del totale degli atti adottati nell'esercizio (art. 6 comma 5), ed il numero di atti effettivamente controllati.

Con riferimento alla natura delle irregolarità emerse nell'esercizio dell'attività di controllo e delle conseguenti misure correttive, diversamente dai referti precedenti, per il biennio considerato sono stati inseriti sintetici approfondimenti nella parte dedicata alle "note" poste a chiusura della Seconda Sezione del questionario. È stata, così, esposta una breve disamina della casistica ricorrente da cui appaiono marginali fattispecie di irregolarità.

Sotto tale profilo, l'assenza di gravi patologie pare giustificare la scelta di non apportare correttivi ai criteri di selezione degli atti da sottoporre al controllo.

Con riferimento all'esercizio 2022, deve, tuttavia, essere rilevata una divergenza tra gli elementi informativi resi all'interno del questionario e il citato verbale del Collegio dei Revisori dell'Ente trasmesso a questa Sezione di controllo (verbale n. 14 del 18 marzo 2024, acquisito al prot. Cdc n. 2729 del 21 marzo 2024), nel quale è stato indicato che *«nel primo quadrimestre presso la II Direzione Lavori Pubblici-Manutenzione e sportello unico delle attività produttive vengono segnalati due provvedimenti con "grave difformità"»*.

6. Il controllo di gestione.

La Terza Sezione del referto-questionario contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa.

A norma dell'art. 147, comma 2, lett. a, del TUEL, il sistema dei controlli interni, anche attraverso il controllo sulla gestione, è teso a *«verificare [...] l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati»*.

In concreto, il controllo di gestione monitora il complesso dell'attività dell'ente, rilevando a intervalli regolari, nel corso dell'esercizio, scostamenti tra risultati e obiettivi

predeterminati, al fine di consentire l'individuazione delle cause e la segnalazione delle eventuali misure correttive all'organo di direzione.

I risultati della gestione sono misurati in termini di: a) capacità di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati (*efficacia*), rilevando il rapporto tra quantità\qualità dei servizi erogati (*output*) e quantità\qualità delle risorse impiegate (*input*); b) capacità di raggiungimento dei risultati (*efficienza*), rilevando il rapporto tra quantità\qualità dei bisogni soddisfatti (*outcome*) e quantità\qualità dei servizi erogati (*output*); c) capacità di realizzare una gestione che assicuri la copertura dei costi con i ricavi (*economicità*), rilevandone gli aspetti di sostenibilità.

Con riferimento al vigente regolamento sui controlli interni del Comune di Caltanissetta, tale forma di controllo trova disciplina all'interno del Capo II (artt. 9-12).

In particolare, l'art. 9, comma 4, prevede che il controllo di gestione «è svolto in concomitanza con l'attività amministrativa e con riferimento ai singoli servizi e centri di costo verificando in maniera complessiva e per ciascuna struttura i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi».

Ai sensi del successivo comma 5, il suo esercizio «compete a ciascun dirigente in riferimento alle attività di propria competenza e agli obiettivi assegnati col Piano della performance. Ogni Dirigente individua un referente a cui compete la rilevazione e monitoraggio dei dati contabili ed extra contabili della direzione rilevanti ai fini del controllo di gestione. Il nominativo del referente viene comunicato al Segretario Generale e al Responsabile del servizio del controllo di gestione». Ulteriori aspetti di dettaglio sono, poi, contenuti negli artt. 10-12, con rinvio al vigente Regolamento di Contabilità.

In merito ai principali esiti della verifica circa i dati riportati nei referti degli esercizi **2022** e **2023**, si rileva che:

- l'Ente afferma di essersi dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo al fine di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (punto 3.2);
- in riferimento al controllo di gestione, le articolazioni organizzative decentrate si sono attenute alle direttive dell'Ente per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento (punto 3.3);

- i *report* periodici sono indicati come tempestivi e aggiornati nel fornire informazioni utili alle decisioni da prendere nella maggior parte delle fattispecie, ossia in oltre il 50% dei casi (punto 3.4);
- è stato adottato un insieme completo degli indicatori (punto 3.5) e un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (punto 3.9);
- il controllo di gestione è stato in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi, in numero da 2 a 10 (punto 3.6);
- l'Ente ha erogato servizi a domanda individuale (punto 3.7), il cui tasso di medio di copertura è stato pari al 33,80% nell'anno **2022**, e al 37,45 % nel **2023** (punto 3.7.1);
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi nelle aree dei *servizi amministrativi, tecnici e alla persona* è stato ALTO (punto 3.8);

Osservazioni

Il quadro informativo ricavabile dal referto-questionario, unitamente agli elementi integrativi presenti all'interno delle relazioni sui controlli interni trasmesse a norma dell'art. 198-*bis* del TUEL, restituiscono la presenza di un sistema di controllo di gestione sufficientemente adeguato.

Si prende atto della circostanza che il Comune, ai fini del controllo di gestione, abbia adottato un metodo di rilevazione analitica per centro di costo e che, all'esito delle misurazioni annuali, abbia giudicato elevato il complessivo grado di raggiungimento degli obiettivi.

Quanto al tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, a differenza degli esiti del precedente ciclo di controllo, si osserva che, secondo le informazioni rese dall'Ente (il quale non versa in condizioni di deficitarietà strutturale), le percentuali conseguite a consuntivo si pongono al di sopra dei tassi stabiliti con gli atti amministrativi generali allegati al bilancio di previsione. Sotto tale profilo, infatti, la Giunta comunale ha programmato la copertura dei propri servizi (che, nello specifico, si sostanziano in: asili nido; impianti sportivi; refezione scolastica; mercati; centri estivi; uso dei locali adibiti a riunioni non istituzionali; teatro) con tariffe a carico dell'utenza, rispettivamente, nella misura del 22,45% nel 2022 (deliberazione n. 60 del 31 maggio 2022) e del 21,84% nel 2023 (deliberazione n. 68 del 4 luglio 2023).

7. Il controllo strategico.

La Quarta Sezione del referto-questionario è intesa a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi nonché delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nell'individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione.

A norma dell'art. 147-ter del TUEL, il controllo strategico, infatti, è finalizzato a verificare l'effettiva attuazione delle scelte e degli obiettivi contenuti nei documenti di pianificazione, nelle direttive e negli altri atti degli organi di direzione politica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG: *«Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti».*

Con riferimento al vigente regolamento sui controlli interni del Comune di Caltanissetta, tale forma di controllo trova disciplina all'interno del Capo IV.

In particolare, a norma dell'art. 16 *«[i]l controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente, in particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e del Documento Unico di Programmazione, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici»* (comma 1).

Il processo di pianificazione strategica, delineato nelle predette Linee programmatiche di mandato (cfr. art. 46, comma 3, del TUEL) e nel DUP, *«trova la sua graduale attuazione nel "Piano Esecutivo di Gestione" ove confluiscono il piano di dettaglio degli obiettivi e il piano della performance" che traduce le finalità strategiche in obiettivi gestionali operativi»* (comma 2).

In corso d'esercizio, in occasione della verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio è predisposto apposito report (comma 4); a consuntivo, la rendicontazione del controllo strategico è contenuta nella relazione sulla

performance dell'ente, validata dal Nucleo di Valutazione, avente cadenza annuale (comma 5).

In relazione agli esiti del controllo effettuato negli anni **2022** e **2023**, dagli elementi informativi resi nei singoli referti annuali del Comune di Caltanissetta si ricava che:

- nel **2022** è stato adottato il PEG con riferimento alla programmazione di bilancio 2023-2025, mentre, per la programmazione di bilancio del triennio 2024-2026, al momento della redazione del questionario dell'esercizio **2023** il Comune ha dichiarato di aver approvato il «*PEG provvisorio, il bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta Municipale, al momento è all'esame del Collegio dei Revisori*» (punto 4.1). Come da pubblicazione sul sito istituzionale, il PEG in questione è stato successivamente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 19 giugno 2024;
- il controllo strategico è stato operativamente integrato con il controllo di gestione (punto 4.2) e, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (punto 4.3), effettuando, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (punto 4.4);
- sulla base dell'impiego di specifici indicatori (punto 4.5) e procedendo attraverso un monitoraggio con cadenza trimestrale (punto 4.9), l'Ente, in fase consuntiva, ha determinato la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti nella misura dell'89,00% nell'anno **2022** e del 92,50% nel **2023** (punto 4.6). Ha adottato n. 1 deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi (punto 4.7), analizzando, in particolare, gli aspetti relativi al rapporto tra risultati e obiettivi prefissati, al grado di assorbimento delle risorse, ai tempi di realizzazione dei programmi rispetto alle previsioni e al loro impatto socioeconomico, ma **non** anche il rispetto degli standard di qualità prefissati (punto 4.8);
- l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, procedendo regolarmente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (punti 4.10 e 4.10.2), previa verifica della coerenza

degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati (punto 4.10.1). Il Piano è stato redatto da personale che ha seguito specifici percorsi formativi e di qualificazione (punto 4.11);

- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, non è stata effettuata alcuna rotazione degli incarichi dirigenziali, a causa – ha precisato dall’Ente – dell’*«insufficienza dei Dirigenti a tempo indeterminato e con competenze fungibili»*, mentre sono state adottate misure di rotazione ordinaria del personale o alternative ad essa (quali, sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, etc.), nonché misure di accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse e di monitoraggio sull’osservanza degli obblighi di astensione (punto 4.14).

Osservazioni

Il quadro informativo ricavabile dal referto-questionario restituisce la presenza di un sistema di controllo strategico sufficientemente strutturato e adeguato.

In proposito, si rileva che – come indicato nelle relazioni sui controlli interni trasmesse a norma dell’art. 198-*bis* del TUEL – sono state adottate specifiche deliberazioni concernenti la ricognizione dello stato di realizzazione dei programmi, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 49 del 2 agosto 2023 per l’anno 2022 e n. 52 del 15 aprile 2024 per l’anno 2023.

8. Il controllo sugli equilibri finanziari.

La Quinta Sezione del referto-questionario mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l’attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’art. 147-*quinquies* del TUEL ha inteso conferire specifica autonomia a tale tipologia di controllo che si svolge sugli equilibri finanziari in termini di competenza, cassa e residui, riprendendo e sviluppando singole prescrizioni contenute in altre parti dell’ordinamento contabile degli enti locali (artt. 153, comma 6, 154, comma 4, e 193 del TUEL).

Come è noto:

- gli *equilibri di competenza* attengono all'equilibrio complessivo di bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e all'equilibrio sia di parte corrente (cui concorre anche il controllo dei risultati economico-finanziari degli organismi partecipati) sia di parte capitale (art. 162, comma 6, del TUEL e art. 9 comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243);
- gli *equilibri inerenti alla gestione dei residui* prendono a riferimento il saldo dell'operazione di riaccertamento dei residui e sussistono ove il medesimo si presenti positivo, o almeno pari a zero, in modo da non incidere negativamente sul risultato di amministrazione;
- gli *equilibri di cassa* assicurano che il flusso dei pagamenti complessivi, di competenza e dei residui, non superi il volume totale delle riscossioni, di competenza e dei residui, sommato alle giacenze iniziali.

La logica insita nel controllo in questione consiste, in particolare, nell'individuazione dei flussi informativi necessari all'ente affinché siano tempestivamente attivati i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio, ripristinando il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione di controllo nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Con riferimento al regolamento sui controlli interni del Comune di Caltanissetta, tale forma di controllo trova disciplina all'interno del Capo III (artt. 13-15).

Sotto il profilo degli organi preposti, in particolare, l'art. 14, comma 1, prevede che «[p]artecipano all'attività di controllo i Dirigenti, ognuno in relazione alle proprie competenze, la Giunta Comunale, l'Organo di revisione e il Segretario Generale. A tal fine i dirigenti sono tenuti ad attestare, ogni trimestre, che non sussistono, o sussistono, fatti ed elementi (debiti fuori bilancio) che possono incidere sugli equilibri di bilancio». A norma del successivo comma 2, «[i]l Responsabile del servizio finanziario, con cadenza trimestrale, formalizza il controllo sugli equilibri finanziari».

In relazione agli esiti del controllo nel **biennio 2022-2023**, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (punto 5.2);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono stati attivamente coinvolti con una frequenza superiore alle due volte nel corso dell'esercizio (punto 5.3);
- l'esito del controllo non ha richiesto l'adozione di misure specifiche in riferimento a tutti gli ambiti gestionali, di competenza, dei residui e di cassa (punto 5.4);
- è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (punto 5.6).

Osservazioni

Dagli elementi informativi offerti, la tipologia di controllo in questione appare sufficientemente strutturata e adeguata.

Deve essere rilevato, tuttavia, che, con la deliberazione n. 254/2024/PRSP del 2 ottobre 2024, questa Sezione di controllo ha proceduto all'esame – tra gli altri – anche del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022 e ha emesso una pronuncia di accertamento su plurimi profili di irregolarità/illegittimità ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL.

Dalla disamina svolta, infatti, sono emerse talune difformità rispetto ai paradigmi normativi di riferimento con riguardo, specialmente, all'accantonamento a titolo di *FCDE* e di *Fondo rischi contenzioso* (cfr. punti 4.2. e 4.4. della citata deliberazione) per importi rilevanti e tali da incidere in maniera significativa sulla correttezza e veridicità del risultato di amministrazione.

Nel ricordare che l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili e ai criteri giurisprudenziali richiamati nella deliberazione in questione, la Sezione di controllo ha riservato a successive pronunce la verifica dei profili critici specificamente individuati, all'esito del successivo ciclo di controllo sull'esame della relazione/questionario dell'organo di revisione economico-finanziaria in ordine al consuntivo dell'esercizio 2023.

9. Il controllo sugli organismi partecipati.

La Sesta Sezione del referto-questionario mira a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti

sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

Secondo le previsioni dell'art. 147-*quater* del TUEL, infatti, l'ente locale: *a)* definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, esercitati dalle proprie strutture interne, che ne sono responsabili (comma 1); *b)* definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (comma 2); *c)* effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

In via preliminare, tenuto conto delle principali informazioni contenute nelle deliberazioni con cui l'Ente ha adempiuto all'obbligo della ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa Sezione di controllo, occorre dare conto delle società, diverse da quelle in liquidazione, in cui il Comune di Caltanissetta ha detenuto rapporti di partecipazione, attraverso la rappresentazione del prospetto a seguire (*cfr.* deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 30 dicembre 2024).

Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023

TAB. A PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	partecipazione %	Motivazioni della scelta
1	Consorzio per la istituzione e la gestione di corsi universitari	diretta	Promozione e gestione dei corsi universitari	20	Il Consorzio Universitario si occupa della promozione e gestione dei corsi universitari. Il consorzio ha finalità istituzionali e nell'anno 2020, ha avviato un percorso di rinnovamento indotto dalle recenti normative regionali, attraverso l'approvazione del nuovo Statuto, la definizione di un nuovo assetto della governance societaria e la riformulazione della mission organizzativa. Il suddetto percorso di rinnovamento richiede, soprattutto nella fase di avvio, il pieno sostegno da parte dei propri soci. Pertanto, in considerazione di ciò e considerato che l'emergenza sanitaria ha rallentato il percorso intrapreso, vista la spinta inflazionistica e considerato che il Consorzio Universitario, per l'Amministrazione, assume un rilievo strategico per la ripresa del territorio, si ritiene di escludere, per l'anno 2025, il Consorzio Universitario dalle misure di "razionalizzazione periodica delle partecipate".

2	GAL Terre del Nisseno Società Consortile a r.l.	diretta	promozione, incentivazione delle attività agricole e prod. Tipici GAL	2,22	Il Consorzio svolge l'attività di Organo di Gestione di risorse del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, che rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del (FEASR) dell'Isola Siciliana. In particolare, la Società GAL Terre del Nisseno, nell'ambito della SOTTOMISURA 19.2 e 19.4, per come stabilito dal D.D.G. n.929 del 19-04-2018, ha avuto approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo per le azioni relative al Fondo FEARS. La Società costituisce l'Organismo di Gestione delle risorse Regionali ed europee di cui il Gruppo Azione Locale (costituito da un partenariato di oltre 50 soggetti tra Enti Pubblici ed Enti Privati) ha chiesto e ottenuto l'attribuzione per lo sviluppo del territorio di riferimento. Con delibera di GM n. 110 del 28/09/2021, è stata deliberata la approvazione progetto esecutivo e documentazione a corredo dell'istanza di partecipazione all'AZIONE 1.3.2 DEL PO FESR SICILIA "2014 - 2020" SOSTEGNO ALLA GENERAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA COME 1 LIVING LABS. Mentre con delibera n. 112 del 1/10/21, è stata deliberata l'adesione alla manifestazione di interesse e la scheda di progetto "Co-Working". Inoltre, pur apparendo in contrasto con l'art. 20 co 2 lett. b): numero amministratori superiori a
---	---	---------	---	------	--

				quello dei dipendenti, di fatto il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, non percepisce alcun compenso o alcun gettone di presenza, in conformità alle finalità di servizio pubblico della Società. Anche con riferimento all'art. 20 co 2, lett. d) fatturato medio del triennio inferiore ad un milione di euro, si evidenzia che il consorzio non possiede alcun fatturato in quanto le risorse che le vengono attribuite sono dei contributi in conto esercizio erogati dalla Regione Siciliana nell'ambito della Misura 19.4, idonei a coprire tutte le spese di gestione preventivamente approvate dalla Regione Siciliana.
3	S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord	diretta	Org. Territoriale, affidamento e disciplina del serv. di gestione integrata dei rifiuti	44,73 La SRR è costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 1 e 6 comma 1 L.R. 9/2010. La società è divenuta operativa a partire dal 01/07/2017. La partecipazione è pertanto obbligatoria per Legge Regionale. Come rappresentato nella relazione trasmessa e acquisita al prot. del Comune al numero 95283 del 14/09/2023, dal confronto tra l'anno 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e il budget previsionale 2023, si registra una diminuzione costante dei costi della struttura. Si nota una diminuzione di tutti i costi, quali i costi del personale, i costi di struttura, il materiale di consumo, le prestazioni di terzi, il godimento di beni di terzi e le utenze. Tali riduzioni hanno determinato il raggiungimento degli obiettivi assegnati negli ultimi due anni. Il budget 2024 è sostanzialmente pari a quello del 2023, ove si considerino gli incrementi dei prezzi al consumo (ISTAT). In considerazione di quanto sopra e in considerazione del continuo incremento del costo della vita (inflazione), si ritiene di escludere, anche per l'anno 2025, la SRR ATO 3 dalle misure di "razionalizzazione periodica delle partecipate" consistente nella riduzione dei costi.

Quanto alle società non in attività, per le quali sono state avviate le procedure di scioglimento, si ricava la seguente situazione:

1. Caltanissetta S.c.a.r.l. in liquidazione dal 3 aprile 2008, con partecipazione del 30,19%;

2. A.T.O. Ambiente CL1 S.p.a. in liquidazione dal 20 dicembre 2010, con partecipazione del 49,62%;

3. Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo S.c.p.a. in liquidazione dal 26 giugno 2015, con partecipazione del 12%.

Con riferimento al regolamento sui controlli interni del Comune di Caltanissetta, tale forma di controllo trova disciplina all'interno del Capo V (artt. 17-23). Relativamente alla struttura organizzativa, l'art. 17 disciplina le funzioni dell'Ufficio Società partecipate che costituisce *«costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi partecipati»* (comma 1) e che *«assiste gli organi politici, nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica»* (comma 3). Esso, inoltre, *«trasmette rapporti informativi semestrali al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sui risultati delle operazioni di controllo eseguite»* nei quali procede all'analisi degli *«eventuali scostamenti»* e propone le *«opportune azioni correttive»* (comma 4).

In relazione agli esiti del controllo nel **biennio 2022-2023**, si rileva che l'Ente:

- come da risposta al quesito n. 6.1 e in base ai chiarimenti presenti nell'area dedicata alle *“note”*, dichiara di detenere partecipazioni che **non** presentano i presupposti per essere definite di **controllo pubblico** (art. 2, comma 1, lett. *b*, del TUEL) e che **non** sono possedute presso organismi aventi i requisiti dell'*in house providing* (art. 2, comma 1, lett. *c, d, o*, del TUEL). Le società partecipate in questione, inoltre, **non** sono **affidatarie di servizi** e **non si rivolgono all'utenza**;
- si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL e ha definito gli indirizzi strategici e operativi degli organismi strumentali (punti 6.2 e 6.3);
- ha monitorato i rapporti finanziari, economici e patrimoniali (punto 6.6) ed effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. *j*, del d.lgs. n. 118/2011, predisponendo la nota informativa

allegata al consuntivo corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (punti 6.7 e 6.7.1);

- ha monitorato sia il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (punto 6.8) sia l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP (punto 6.9);
- ha previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (punto 6.13).

Osservazioni

Come fatto presente nel precedente ciclo di controlli, secondo le indicazioni ricavabili da altri documenti ufficiali, le partecipazioni societarie del Comune di Caltanissetta non presentano i requisiti per essere definite di controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. *b*, del TUEL) né sono detenute presso organismi aventi i requisiti dell'*in house providing* (art. 2, comma 1, lett. *c, d, o*, del TUEL). Inoltre, esse non sono affidatarie di servizi né si rivolgono all'utenza. Pertanto, le risposte presenti nei questionari-referti restituiscono pochi significativi elementi informativi circa il funzionamento e l'adeguatezza del sistema dei controlli, in quanto le domande proposte sono state principalmente calibrate su tali fattispecie.

Ad ogni modo, dalla ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa Sezione di controllo (da ultimo, citata deliberazione consiliare n. 81 del 30 dicembre 2024), emerge un buon grado di approfondimento circa alcune tematiche relative ai complessivi assetti societari e alla verifica dei profili che la normativa vigente sottopone alla costante attenzione del decisore politico ai fini dell'adozione di misure di razionalizzazione (art. 20, comma 2, TUSP).

In riferimento al **Consorzio universitario di Caltanissetta**, dopo avere rilevato la presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. *b*, del TUEL), l'Ente motiva nei termini a seguire le ragioni della mancata adozione di misure di razionalizzazione: *«Il fatto che il Consorzio Universitario abbia un solo dipendente, con la qualifica di segretario amministrativo, risponde alla logica di azione dello stesso consorzio la cui azione è volta allo sviluppo di relazioni, all'ampliamento dei rapporti istituzionali sia a livello locale che extra locali. Per tali tipi di azioni è sufficiente una sola figura professionale che si occupa della segreteria della presidenza del Consorzio, svolgendo attività amministrative, si occupa della gestione*

degli archivi, cura il disbrigo pratiche amministrative, cura i contatti con l'esterno, si relaziona con l'utenza, ed in generale svolge tutti gli adempimenti amministrativi collegati alla figura del presidente del Consorzio Universitario».

Anche con riguardo al **GAL Terre del Niseno S.c.a.r.l.**, dopo avere osservato il ricorrere delle circostanze richiamate dall'art. 20, comma 2, lett. *b* (numero amministratori superiori a quello dei dipendenti) e lett. *c* del TUSP (fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente), anche in questo caso l'Ente rende una esplicita motivazione circa le ragioni della mancata adozione di misure di razionalizzazione: *«[P]ur apparendo in contrasto con l'art. 20 co 2 lett. b): numero amministratori superiori a quello dei dipendenti, di fatto il Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, non percepisce alcun compenso o alcun gettone di presenza, in conformità alle finalità di servizio pubblico della Società. Anche con riferimento all'art. 20 co 2, lett. d) fatturato medio del triennio inferiore ad un milione di euro, si evidenzia che il consorzio non possiede alcun fatturato in quanto le risorse che le vengono attribuite sono dei contributi in conto esercizio erogati dalla Regione Siciliana nell'ambito della Misura 19.4, idonei a coprire tutte le spese di gestione preventivamente approvate dalla Regione Siciliana».*

Infine, con riferimento alla **S.R.R. ATO 3 - Caltanissetta Provincia Nord**, cui è prevista l'obbligatoria partecipazione dell'Ente ai sensi della normativa nazionale e regionale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e legge regionale 8 aprile 2010, n. 9), il Comune di Caltanissetta pone in evidenza che *«come rappresentato nella relazione trasmessa e acquisita al prot. del Comune al numero 95283 del 14/09/2023, dal confronto tra l'anno 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e il budget previsionale 2023, si registra una diminuzione costante dei costi della struttura. Si nota una diminuzione di tutti i costi, quali i costi del personale, i costi di struttura, il materiale di consumo, le prestazioni di terzi, il godimento di beni di terzi e le utenze. Tali riduzioni hanno determinato il raggiungimento degli obiettivi assegnati negli ultimi due anni. Il budget 2024 è sostanzialmente pari a quello del 2023, ove si considerino gli incrementi dei prezzi al consumo (ISTAT). In considerazione di quanto sopra e in considerazione del continuo incremento del costo della vita (inflazione), si ritiene di escludere, anche per l'anno 2025, la SRR ATO 3 dalle misure di "razionalizzazione periodica delle partecipate" consistente nella riduzione dei costi».*

In relazione, infine, al profilo della **conciliazione dei rapporti creditori e debitori** con gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. *j*, del d.lgs. n. 118/2011, deve osservarsi che questa Sezione di controllo, con la citata deliberazione n. 254/2024/PRSP, ha rilevato che essa è stata **svolta solo parzialmente nell'esercizio 2022**. Infatti, l'organo di

revisione ha segnalato quanto segue nella relazione questionario 2022 (Sezione IV, punto 18): «L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la parziale conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. In particolare con la nota prot. n. 0064322 del 16/06/2023 il Responsabile del Settore Finanziario ha fornito il riepilogo circa la ricognizione completa in ordine alle certificazioni delle posizioni creditorie/debitorie tra l'ente e le varie partecipate, avendo riscontrato la mancata risposta di alcune società. Segnatamente il Consorzio Universitario, destinatario di un contributo annuo da parte dell'Ente, non ha fornito riscontro alla richiesta di parifica. Mentre in ordine alle seguenti partecipate (GAL Terre del Nisseno – Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo S.c.p.a. in liquidazione – Caltanissetta Società Consortile a r.l. in liquidazione) le stesse non svolgono alcun servizio per l'ente, non sono destinatarie di alcun contributo, per cui non si determinano rapporti creditori e debitori».

10. Il controllo sulla qualità dei servizi.

La Settima Sezione del referto-questionario è diretta a evidenziare se i controlli di qualità effettuino un esame delle dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli *standard* di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* e il coinvolgimento attivo degli *stakeholders*.

A norma dell'art. 147, comma 2, lett. e, del TUEL, il sistema dei controlli interni è, infatti, teso anche a «garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente», in stretto collegamento con i principi contenuti nell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sotto il Capo III “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”. Con riferimento al vigente regolamento sui controlli interni del Comune di Caltanissetta, tale forma di controllo trova disciplina all'interno del Capo VI.

In particolare, a norma dell'art. 24, all'«Ufficio Relazioni con il Pubblico è affidato il compito di monitorare la soddisfazione degli utenti esterni e interni del Comune in merito alla qualità dei servizi erogati dal Comune stesso» (comma 1), specialmente attraverso l'effettuazione di «indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini», anche con l'ausilio di «soggetti esterni specializzati in rilevazioni statistiche» ove «le disponibilità di bilancio lo consentano» (comma 2), con strumenti che «sono individuati annualmente dal piano della performance e sono scelti fra i seguenti: [...] il questionario ad hoc cartaceo o informatizzato

[...]; [...] *l'intervista telefonica* [...]; [...] *i focus group*» (comma 3). L'URP riceve «*le segnalazioni e i reclami relativi a disservizi circa i tempi, le procedure e le modalità di erogazione dei servizi dell'Amministrazione Comunale*» che ha l'obbligo di inviare «*al servizio controlli interni al fine del monitoraggio e controllo*» (comma 4) e, altresì, di trasmettere «*al Sindaco, al Nucleo di Valutazione che si avvale delle risultanze del controllo di qualità dei servizi erogati al fine della valutazione dei dirigenti*» (comma 5).

Gli elementi informativi resi dal Comune di Caltanissetta per il **biennio 2022-2023** evidenziano che:

- l'Ente ha adottato la *Carta dei servizi*, regolarmente pubblicata sul sito istituzionale (punti 7.1 e 7.1.1), e ha effettuato **analisi sulla qualità "effettiva" limitatamente ad alcuni servizi** (punto 7.2), prendendo a riferimento dieci indicatori con requisiti di appropriatezza (punti 7.3. e 7.6). Esso ha elaborato ed applicato tutti gli indici inseriti nei questionari, con talune specificità per il servizio di refezione scolastica (punto 7.5.);
- gli standard di qualità programmati nell'anno sono stati determinati in conformità a quelli previsti nella *Carta dei servizi* o in altri provvedimenti similari in materia (punto 7.7);
- sono state effettuate **indagini sulla soddisfazione degli utenti**, con cadenza infrannuale, **ma limitata ad alcuni servizi**, procedendo alla loro successiva pubblicazione anche ove riportanti risultati negativi (punti 7.8, 7.8.1, 7.8.2 e 7.8.3);
- **non** sono stati effettuati confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (punto 7.9);
- sono state previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità (punto 7.9);
- **non** è stato realizzato un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (punto 7.11);
- l'Ente, infine, ha manifestato l'intendimento di «*estendere l'area del controllo sulla qualità dei servizi alla maggior parte dei servizi resi dal Comune, che posseggano i requisiti per essere oggetto di tale attività, anche mediante la somministrazione di specifici questionari*» (precisazioni nello spazio dedicato alle *note*).

Osservazioni

I dati rilasciati dal Comune di Caltanissetta pongono in evidenza che l'area del controllo sulla qualità dei servizi, sebbene in miglioramento – per taluni aspetti – nel raffronto con l'esito dei riscontri svolti nel precedente ciclo di controllo (*cfr.* citata deliberazione n. 8/2024/VSCG), necessita, comunque, di ulteriori potenziamenti, soprattutto sul fronte dell'estensione del perimetro dei servizi oggetto di analisi qualitative e di indagini sulla soddisfazione degli utenti nonché ai fini dell'effettuazione di confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni.

11. Appendice sul P.N.R.R.

Come indicato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, tale parte del questionario, di nuova introduzione dall'esercizio 2021, vuole cogliere le azioni dell'ente locale relative all'implementazione dei controlli interni in ragione dello straordinario piano di investimenti pubblici conosciuto come Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori.

Soffermando l'attenzione sui fondamentali esiti dei referti relativi al **biennio 2022-2023**, si rileva che l'Ente ha dichiarato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi del PNRR e che:

- l'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR (punto n. 2);
- gli atti di gestione collegati al programma sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile e, in particolare, sono stati curati gli adempimenti normativi concernenti la creazione di nuovi capitoli di entrata/spesa e sono stati svolti controlli mirati sulle procedure di gara (punto n. 4);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS (punto n. 5);
- è stata individuata un'apposita struttura del responsabile/referente per l'attuazione del programma (punto n. 7);
- è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione (punto n. 8);

- sono state adottate procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del programma, al fine di prevenire e individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse (punto n. 9);
- gli organi di controllo interno hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati in relazione al programma, al fine di verificare che siano state garantite la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target*, la conservazione della pertinente documentazione, l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto a pena di nullità dei relativi atti (punto n. 11);
- i sistemi informatici hanno integrato, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione (punto n. 12);
- il controllo di gestione **non** ha prodotto specifici *report*, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (punto n. 13);
- sono stati, infine, garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere (punto n. 14).

Osservazioni

Nel prendere atto degli elementi informativi resi dall'Ente, si ritiene che il funzionamento dei controlli in esame appaia essersi svolto in modo adeguato.

12. Osservazioni conclusive.

All'esito della verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Caltanissetta nel biennio 2022-2023, sulla base degli elementi informativi riprodotti nei referti in esame, la Sezione di controllo osserva che, nel suo insieme, esso soddisfa il paradigma normativo dell'adeguatezza in via parziale, con aspetti di miglioramento nel raffronto con l'esito dei riscontri svolti nel precedente ciclo di controllo sul biennio 2020-2021 (*cfr.* citata deliberazione n. 8/2024/VSCG).

In proposito, si rendono indispensabili alcune precisazioni.

Relativamente al **controllo sulla qualità dei servizi** appaiono necessari alcuni potenziamenti, soprattutto per quanto concerne l'estensione del perimetro dei servizi oggetto di analisi qualitative e indagini sulla soddisfazione degli utenti nonché con riferimento all'individuazione di modelli di virtuosità presenti in altre amministrazioni (*benchmarking*), che potrebbero consentire un innalzamento progressivo del rendimento complessivo dei servizi.

Quanto agli esiti del **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, l'Ente ha segnalato l'assenza di significative patologie degli atti sottoposti, in via successiva, al vaglio di legittimità. Con riferimento all'esercizio 2022, deve, tuttavia, essere rilevata una divergenza tra gli elementi informativi resi all'interno del questionario e quanto riportato dall'organo di revisione nel citato verbale n. 14 del 18 marzo 2024 trasmesso a questa Sezione di controllo, circa la presenza di due provvedimenti presenti gravi difformità (*supra*, §§ 3 e 5). Circa il **controllo sugli equilibri finanziari**, questa Sezione, con la deliberazione n. 254/2024/PRSP del 2 ottobre 2024, ha accertato talune difformità rispetto ai paradigmi normativi di riferimento con riguardo, specialmente, all'accantonamento a titolo di *FCDE* e di *Fondo rischi contenzioso* (*cfr.* punti 4.2. e 4.4. della citata deliberazione) per importi rilevanti e tali da incidere in maniera significativa sulla correttezza e veridicità del risultato di amministrazione. Nel ricordare che l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi contabili e ai criteri giurisprudenziali richiamati nella deliberazione in questione, la Sezione di controllo ha riservato a successive pronunce la verifica dei profili critici specificamente individuati, all'esito del successivo ciclo di controllo sull'esame della relazione/questionario dell'organo di revisione economico-finanziaria in ordine al consuntivo dell'esercizio 2023.

In riferimento, infine, allo specifico profilo della **conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. *j*, del d.lgs. n. 118/2011, deve osservarsi che questa Sezione di controllo, nella predetta deliberazione, ha rilevato che tale adempimento è stato **svolto solo parzialmente nell'esercizio 2022**, con ciò evidenziandosi un'incongruenza tra le informazioni riportate nel relativo referto sui controlli interni (*supra*, § 9) e la puntuale segnalazione dell'organo di revisione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, sulla base delle risultanze dei referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Caltanissetta per gli esercizi 2022 e 2023, all'esito della verifica condotta a norma dell'art. 148 del TUEL

ACCERTA

che il sistema dei controlli interni del Comune di Caltanissetta, soddisfa, nel suo complesso, il paradigma normativo dell'adeguatezza solo in via parziale, per le osservazioni indicate in parte motiva;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caltanissetta, per i profili di rispettiva competenza;

EVIDENZIA

l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 11 aprile 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura